

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR
E DELL'U.S.R. PER IL VENETO

(con le modalità indicate con ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio – sede di Roma)

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA: TAR LAZIO SEDE DI ROMA – SEZ. III-BIS

RICORSO N. 15263/2019 R.G.

2. RICORRENTE:

Prof. SAPIENZA Stefania, c.f. SPNSFN74H44C351A, nata a Catania il 04/06/1974, residente in Pedara (CT) via dei Gigli n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 53, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 53 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania, codice fiscale MNGGPP62C27B428M,

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico, in persona del Dirigente p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – Direzione Generale, in persona del Dirigente p.t.

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

1. del Decreto Dipartimentale n. 1461 del 09/10/2019 del MIUR che ha disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici approvata con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 come rettificata con D.D. n. 1229 del 07/08/2019;

2. della nota prot. n. 15873 del 31/08/2019 dell'U.S.R. per il Veneto, con cui la ricorrente è stata convocata per l'assegnazione della sede e per il conferimento dell'incarico dirigenziale;

3. l'avviso prot. n. 16138 del 03/09/2019 dell'U.S.R. per il Veneto con è stato pubblicato l'elenco delle sedi resesi disponibili, tra cui la sede di Venezia – VEIC80700E – I.C. Salzano, assegnata alla controinteressata Prof. Melita Rosaria Maria;

4. degli atti presupposti e connessi, tra i quali:

4.1. il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

4.2. l'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

- 4.3. il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4.4. l'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 4.5. l'avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali;
- 4.6. la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019;
- 4.7. l'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 4.8. l'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione;
- 4.9. la Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019;
- 4.10. gli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori;
- 4.11. la relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 4.12. ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto;

Sunto del primo motivo

E' stata dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del d.l. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 08/08/2019 n. 81 per:

A. violazione degli artt. 3 e 97 cost.

L'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 8, ha modificato il regolamento approvato con d.P.R. n. 138 del 03/08/2017 e la disciplina concorsuale stabilendo che *“I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La modifica legislativa del bando di concorso, però, non osserva i limiti enunciati dalla Consulta in quanto:

- ha inciso su un numero elevato di destinatari;
- non ha contenuto particolare e concreto, né è ispirata da particolari esigenze, in quanto è intervenuta in generale sul sistema formativo dei dirigenti, che, però, ha esteso al corso-concorso DDG n. 1259

del 23/11/2017 modificando il valore ed i criteri selettivi delle prove d'esame, assegnando diverso rilievo alla "prova scritta" che precedeva quella orale e il successivo corso formativo con esame finale;

- non ha osservato, conseguentemente, limiti generali del potere legislativo, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- non ha indicato i criteri che hanno ispirato la scelta, non essendo desumibili dalla norma stessa i predetti criteri e gli interessi oggetto di tutela, né la *ratio legis*, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici.

La illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché del principio che esige l'accesso al pubblico impiego mediante concorso (art. 97 Cost.), determina la illegittimità degli atti di approvazione della graduatoria dei vincitori e di immissione in ruolo degli stessi, venendo meno la norma attributiva della potestà amministrativa per la violazione delle norme costituzionali.

B. violazione dell'art. 77 comma 2 cost.

La norma scrutinata difetta anche dei necessari presupposti straordinari di necessità e urgenza del decreto legge, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., avendo il legislatore introdotto una vera e propria riforma strutturale del sistema di formazione dei dirigenti (*Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e introducendo lo stesso anche per partecipanti a un corso-concorso in via di svolgimento, vizio che non è sanato dalla legge di conversione "*poiché il difetto dei requisiti del caso straordinario di necessità e d'urgenza costituisce un vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie*"; ciò in quanto l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza, che legittimano il Governo ad adottare i decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, in quanto l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale. Il predetto accertamento, peraltro, non può sostituire né sovrapporsi a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione - in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti - ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto, fermo il principio per cui il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità solo quando risulti in modo evidente (Corte Cost 23/05/2007 n. 171).

Sunto del secondo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 17, 19 e 20 d.m. 03/08/2017 n. 138, degli artt. 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso, nonché dei principi in tema di svolgimento dei pubblici concorsi – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia e irragionevolezza.

L'art. 20 del Regolamento approvato con D.M. 03/08/2017 n. 138 e l'art. 15 del bando di concorso, infatti, hanno previsto l'esclusione dei vincitori dalla (seconda) graduatoria generale di merito conclusiva del corso concorso -prevista dall'art. 19 del Regolamento e dall'art. 14 del bando- che avessero rinunciato all'assunzione, dopo cioè il superamento del corso di formazione previsto dall'art. 17 del Regolamento –collocato nella parte III del testo normativo- e dall'art. 13 del bando.

La radicale modifica della disciplina concorsuale introdotta dall'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, ha eliminato la fase c) dell'espletamento del corso di formazione (regolata dagli artt. 17 e ss. del regolamento, Parte III) e autorizzato l'assunzione dei candidati collocati nella prima graduatoria di merito, che sono stati dichiarati vincitori senza necessità di superare il corso di formazione ed il tirocinio.

La modifica del regolamento approvato con D.M. n. 138 del 03/08/2017 e della disciplina concorsuale introdotta dall'art. 10 D.L. 14/12/2018 n. 135 modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 28/06/2019 n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 08/08/2019 n. 81, rende inapplicabile l'art. 15 del bando di concorso.

L'art. 14 del Regolamento e l'art. 12 del bando di concorso non prevedono la possibilità di escludere e/o depennare i candidati collocati nella prima graduatoria di merito, la cui posizione avrebbe dovuto essere diversamente regolata attraverso la loro successiva nomina in ruolo mediante l'utilizzazione e/o il nuovo scorrimento della graduatoria stessa per la copertura dei posti disponibili.

Il Ministero, conseguentemente, con il D.D. n. 1461 del 09/10/2019, ha illegittimamente depennato la ricorrente dalla graduatoria generale di merito approvata con D.D. 01/08/2019 n. 1205 come rettificato con D.D. 07/08/2019 n. 1229.

Sunto del terzo motivo

E' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 17, 19 e 20 d.m. 03/08/2017 n. 138, degli artt. 12, 13, 14 e 15 del bando di concorso, nonché dei principi in tema di svolgimento dei pubblici concorsi – eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia e irragionevolezza.

Con sentenza N. 8655/2019 del 02/07/2019 il TAR Lazio sede di Roma ha accolto il ricorso N. 6233/2019 R.G., annullando gli atti della procedura concorsuale in ragione della situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice (Davoli, Busceti e Marcucci).

In seguito a appello N. 5764/2019 R.G. proposto dal MIUR avverso la predetta sentenza, il Consiglio

di Stato con ordinanza n. 3512/2019 del 12/07/2019 ha sospeso l'esecutività della sentenza N. 8655/2019 del Tribunale.

Annulati gli atti della procedura concorsuale e in pendenza del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto avverso la sentenza di annullamento, il Ministero –in seguito all'approvazione della graduatoria con D.D. n. 1205/2019 rettificato con D.D. 1229/2019- non avrebbe imposto ai vincitori del concorso l'accettazione della nomina e dell'assegnazione della sede con riserva dell'esito del giudizio, a pena di esclusione e/o depennamento dalla graduatoria generale di merito, essendo questo un rischio che i candidati vincitori non erano obbligati a correre (v. dichiarazione della ricorrente del 06/09/2019).

La posizione dei candidati non disposti ad accettare la nomina e la sede con riserva avrebbe dovuto essere diversamente regolata attraverso la loro successiva nomina in ruolo mediante l'utilizzazione e/o il nuovo scorrimento della graduatoria stessa per la copertura dei posti disponibili successivamente all'esito del contenzioso.

4. CONTROINTERESSATI (RICOPRENTI LE POSIZIONI UTILI IN GRADUATORIA):

MELITA Maria Rosaria, codice fiscale MLTMRS67E48C351T, con residente in Roma, Corso di Francia n. 241

5. Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Con decreto N. 8403/2022 del 21/10/2022 il TAR Lazio sede di Roma – Sez. III-bis ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

7. Il testo integrale del ricorso introduttivo è allegato in DPF.

In esecuzione del decreto n. 8317/2022 del 17/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, il M.I.U.R. e l'U.S.R. per il Veneto hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso e del predetto decreto n. 15263/2022 del 21/10/2022 in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 15263/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il M.I.U.R. e l'U.S.R. per il Veneto resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto n. 15263/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi, compreso quello superiore;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto n. 15263/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il decreto n. 15263/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza (avvenuta in data 21/10/2022), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Tribunale ha fissato l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.